

DISCIPLINA SULLE TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE REGIONALI

(Delibera approvata nella seduta del 15 maggio 2002)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesse

- a) che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- b) che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;
- c) che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n. 28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse anche in sede regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;
- d) che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto; che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99,
- e) che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;
- g) che le prime applicazioni della legge n. 28/2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 hanno rivestito necessariamente carattere sperimentale;
- h) che è opportuno demandare ad un distinto provvedimento la disciplina delle Tribune nazionali,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Normativa applicabile e definizioni)

1. La presente deliberazione si riferisce alle Tribune politiche a diffusione regionale aventi caratteristiche di comunicazione politica, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Le disposizioni di tale provvedimento disciplinano le Tribune di cui alla presente delibera, in quanto essa non disponga diversamente.

2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera si intende:

- a) «Tribuna» ogni singolo programma televisivo e radiofonico dedicato ad uno specifico argomento, cui hanno diritto di prendere parte tutti i soggetti politici individuati ai sensi del successivo articolo 3;
- b) «Trasmissione» ciascuna delle parti nelle quali può essere suddivisa ogni Tribuna, ai sensi del successivo articolo 2, comma 2;
- c) «Ciclo di Tribune» le trasmissioni comprese nell'arco di un mese;
- d) ogni riferimento al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si intende effettuato, nelle regioni ove esso non è già istituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Corerat);
- e) le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

3. È confermata la potestà dei Corecom di proporre alla Commissione la programmazione di cicli di Tribune riferiti ad una specifica regione, autonomi rispetto alla programmazione generale regionale, di cui all'articolo 4, comma 4, del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Tali cicli si intendono aggiuntivi, e non sostitutivi, rispetto a quello disposto con la presente deliberazione.

Art. 2.

(Tribune politiche tematiche)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente delibera la RAI, su richiesta del Corecom, riserva nella rete televisiva regionale uno spazio destinato alla programmazione e trasmissione di Tribune politiche tematiche regionali dedicate agli argomenti individuati dal Corecom nel rispetto del pluralismo e dei diritti delle minoranze.

2. Le Trasmissioni hanno una durata settimanale non inferiore a 20 minuti e non superiore a 40 minuti.
3. Le Tribune regionali dovranno trovare collocazione, compatibilmente con le disponibilità tecniche, nei palinsesti di ciascuna delle tre reti RAI.
4. La collocazione delle Trasmissioni in palinsesto sono programmate in giorni e fasce orarie che rispettino il principio della periodicità e costanza. Le Trasmissioni, compatibilmente all'articolazione dei palinsesti delle tre reti, sono inserite nelle fasce orarie di buon ascolto.
5. La tipologia delle Tribune, e l'eventuale articolazione di ciascuna Tribuna in più Trasmissioni è determinata, in ciascuna regione, dalla RAI, di concerto con il Corecom, avendo riguardo al numero degli aventi diritto, ed all'esigenza di bilanciare la maggiore agilità possibile delle trasmissioni con la necessità di approfondimento e chiarezza nella trattazione delle tematiche.
6. Il calendario dei Cicli delle Tribune, delle Tribune e delle Trasmissioni con le relative informazioni riguardanti la programmazione, i partecipanti e i tempi a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2 saranno disponibili presso il Corecom e la RAI.

Art. 3.

(Individuazione dei partecipanti e ripartizione del tempo disponibile)

1. Al ciclo di Tribune di cui all'articolo 1 prendono parte i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000.
2. Il Ciclo di Tribune è ripartito tra tutti gli aventi diritto secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Il Corecom può in ogni caso garantire, per la parte di Trasmissione ripartita proporzionalmente, tempi minimi d'intervento anche alle forze politiche non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2 del citato provvedimento nella misura di almeno un decimo del tempo concesso alla forza politica più consistente.
3. I soggetti aventi diritto possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad un rappresentante comune o di coalizione.
4. I soggetti di cui al presente articolo presa conoscenza dell'argomento trattato e della relativa programmazione di cui all'art. 2, oltre che della suddivisione dei tempi tra gli aventi diritto, potranno indicare alla RAI le Tribune che per loro rivestono particolare interesse.

5. Ciascun soggetto può altresì rinunciare a prendere parte a talune Tribune, al fine di cumulare il tempo cui avrebbe avuto diritto in esse a quello attribuitogli in altre trasmissioni. In ciascuna trasmissione, tuttavia, il tempo così cumulato dal soggetto che si avvale di tale facoltà non può superare quello spettante al soggetto politico che nella stessa trasmissione beneficia della maggiore quantità di tempo.

Art. 4.

(Funzioni dei Corecom)

1. Il Corecom:

a) può disporre la prosecuzione a regime del Ciclo di Tribune di cui alla presente delibera, tenendo conto delle norme di legge e dei provvedimenti della Commissione che disciplinano eventuali campagne elettorali o referendarie;

b) è consultato dalla RAI in relazione all'articolazione dei Cicli di Tribune, al calendario delle trasmissioni, ed alle questioni interpretative ed applicative della presente delibera.

2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano i relativi Corecom, oltre alle facoltà di cui al comma 1, sono consultati dalla RAI circa le modalità delle Tribune programmate nel rispetto delle minoranze linguistiche, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del contratto di servizio per il triennio 2000-2002.

3. Ciascun Corecom può in qualsiasi momento reinvestire la Commissione parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del provvedimento da questa approvato il 21 giugno 2000, di funzioni ad esso attribuite in base a tale provvedimento ed alla presente deliberazione.

4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere autonomamente esercitate dalla Commissione, in via temporanea, nelle more del rinnovo del Corecom, qualora tale circostanza determini l'inattività dell'organo. L'esercizio temporaneo di tali funzioni termina nel momento in cui è stata portata alla conoscenza della Commissione la volontà del Corecom di esercitarle.

Art. 5.

(Responsabilità della RAI)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Essi possono essere sostituiti dal Direttore delle Tribune.

2. La RAI riferisce mensilmente alla Commissione parlamentare e, in ciascuna regione, al Corecom, sui tempi e sulle presenze nominative nelle trasmissioni.